Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
Triennio 2022, 2023, 2024

(art. 22, comma 4, lett. B4) del CCNL 19 aprile 2018)

Il giorno 24 del mese di febbraio dell'anno 2022, alle ore 11,00, ad Ancona, nella sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Via XXV Aprile, n. 19, le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale legittimate alla contrattazione integrativa a livello regionale per il personale del comparto Scuola, composte come segue:

Parte pubblica

- Marco Ugo Filisetti	Direttore Generale
- Luca Galeazzi	Dirigente amministrativo
- Luca Pasqualini	Dirigente amministrativo

Parte sindacale

- Antonio Renga	FLC CGIL
- Anna Bartolini	CISL SCUOLA
- Antonio Spaziano	FED. UIL SCUOLA RUA
- Paola Martano	SNALS-CONFSAL
- Giuseppe Fanesi	GILDA UNAMS

VISTO l'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota UCB_MIUR.0003677 del 17 febbraio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio III, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0003750 del 18 febbraio 2022, con la quale si comunica l'esito positivo del controllo preventivo (visto n. 273 del 17 febbraio 2022) sull'Ipotesi di contratto integrativo regionale, sottoscritta in data 12 febbraio 2022, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola per gli anni 2022, 2023, 2024,

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951- CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

PROCEDONO

alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto integrativo regionale del 12 febbraio 2022, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola per gli anni 2022, 2023, 2024,

Allegati:

1) Ipotesi di C.I.R. sottoscritta in data 12 febbraio 2022 (file 202201121230rev3);
2) nota UCB_MIUR.0003677 del 17 febbraio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio III, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0003750 del 18 febbraio 2022 (comunicazione registrazione dell'Ipotesi di C.I.R. 12 febbraio 2022 ex art. 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123: visto n. 273 del 17 febbraio 2022).

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, 24 febbraio 2022.

la delegazione di Parte pubblica

componente	firma
- Marco Ugo Filisetti	*firmato: Marco Ugo Filisetti*
- Luca Galeazzi	*firmato: Luca Galeazzi*
- Luca Pasqualini	*firmato: Luca Pasqualini*

la delegazione di Parte sindacale

componente		firma
- Antonio Renga	FLC CGIL	*firmato: Antonio Renga*
- Anna Bartolini	CISL SCUOLA	*firmato: Anna Bartolini*
- Antonio Spaziano	FED. UIL SCUOLA RUA	*firmato: Antonio Spaziano*
- Paola Martano	SNALS-CONFSAL	*firmato: Paola Martano*
- Giuseppe Fanesi	GILDA UNAMS	*firmato: Giuseppe Fanesi*

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951- CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
Triennio 2022, 2023, 2024

(art. 22, comma 4, lett B4) del CCNL 19 aprile 2018)

- **Articolo 1**: Norme Generali – Campo di applicazione
- **Articolo 2**: Determinazione del contingente
- **Articolo 3**: Tempi e modalità di presentazione delle domande
- **Articolo 4**: Natura dei corsi la cui frequenza può dar titolo a permessi studio e relative modalità di concessione
- **Articolo 5**: Certificazione
- **Articolo 6**: Informazione
- **Articolo 7**: Controversie
- **Articolo 8**: Durata del contratto
- **Articolo 9**: Interpretazione autentica
- **Articolo 10**: Norme transitorie e finali. Durata ed efficacia.

Ancona, 12 gennaio 2022

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951- CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA PER GLI ANNI 2022, 2023, 2024

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di gennaio, in Ancona, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (d'ora in avanti denominato U.S.R.), in sede di negoziazione decentrata a livello di ufficio scolastico periferico,

T R A

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello di U.S.R. costituita dal Direttore Generale Marco Ugo Filisetti, il Dirigente dell'Ufficio II Luca Pasqualini e il Dirigente dell'Ufficio III Luca Galeazzi

E

i rappresentanti della delegazione sindacale (d'ora in avanti denominati OO.SS.) costituita da:

- **Anna Bartolini** (C.I.S.L. Scuola)
- **Leonardo Pignoloni** delegato dal Segretario regionale Antonio Renga (F.L.C. - C.G.I.L.)
- **Antonio Spaziano** (U.I.L. Scuola)
- **Giuseppe Fanesi** (G.I.L.D.A.-UNAMS)
- **Paola Martano** (S.N.A.L.S. Scuola)

PREMESSO

CHE l'art. 3 del D.P.R. 395/1988, che prevede che i pubblici dipendenti abbiano titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 275 dell'08 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l'art. 146, comma 1, lettera g), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007;
VISTA la C.M. del 24 ottobre 1991, n. 319, che detta le istruzioni operative per la fruizione dei permessi;
VISTA la C.M. del 21 aprile 2000, n. 130, che individua quale destinatario dei permessi anche il

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951- CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II

personale assunto a tempo determinato, in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;

VISTO l'art. 22, comma 4, lett. B4) del CCNL 19 aprile 2018, che prevede la contrattazione integrativa a livello regionale in merito ai "criteri per Ia fruizione dei permessi per il diritto allo studio";

VISTO l'art. 1, comma 10, del CCNL 19 aprile 2018 che prevede che per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovale applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO della precedente ipotesi di contratto decentrato regionale sottoscritta in data 25 novembre 2021 recepita con DDG n. 1433 27 novembre 2021 e trasmessa all'UCB per le verifiche di competenza;

PRESO ATTO dell'osservazione n. 390 del 28 dicembre 2021 del Dipartimento Della Ragioneria Generale Dello Stato_UCB protocollo MEF n. 43400 del 28 dicembre 2021 assunto a protocollo m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0026594.28-12-2021;

CONSIDERATO

che la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa regionale, dall'art.22 comma 4 lett. B4) del C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

V I E N E C O N C O R D A T O

il seguente contratto collettivo decentrato concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola, per il triennio **2022, 2023, 2024**

ART. 1 - NORME GENERALI - CAMPO DI APPLICAZIONE

- i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, di cui all'art. 3 del DPR 395/88 sono fruibili per un massimo di 150 ore annue individuali (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
- la fruizione dei permessi da parte del personale a tempo determinato può avvenire entro l'ambito temporale del rapporto di impiego anche per l'intero monte orario (150 ore)
- può usufruire dei permessi il personale docente, educativo ed ATA, in servizio a tempo indeterminato, compreso quello di cui agli artt. 43 e 44 L. 270/82, e il personale a tempo determinato, assunto con contratto stipulato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica. Per il personale che presta servizio con orario inferiore a quello di cattedra

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II

(personale docente) o a quello di servizio (personale ATA ed educativo), le ore di permesso complessivamente fruibili devono essere rapportate all'orario settimanale di cattedra o di servizio.

- il limite massimo dei permessi individuali concedibili è stabilito nella misura corrispondente al 3% delle unità complessive in servizio in ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore;
- fermo restando il limite del 3% provinciale sono previste compensazioni interprovinciali all'interno della regione sino a concorrenza di tale limite, ridistribuendo quella parte del contingente che non sia stata interamente utilizzata in favore delle province nelle quali, esaurito il contingente assegnato, residuino domande insoddisfatte, proporzionalmente alla consistenza dei rispettivi organici. Allo scopo, i Dirigenti delle articolazioni territoriali (d'ora in avanti denominati A.T.) forniranno immediata comunicazione all'U.S.R. delle quote dei contingenti provinciali non utilizzati. Di tale operazione viene data informazione alle OO.SS. provinciali.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE

- ai fini dell'individuazione del contingente di personale pari al 3%, va considerata come base di calcolo tutta la dotazione organica provinciale complessiva, per il personale ATA. L'organico del personale docente dovrà essere considerato distintamente per gradi di istruzione, l'individuazione del contingente di personale pari al 3%, va considerata come base di calcolo sempre sulla dotazione organica provinciale complessiva (ex organico di fatto), compresa la dotazione organica di sostegno, le D.O.P. e l'eventuale personale in esubero, il numero dei posti di sostegno in deroga e il numero dei docenti di religione cattolica;
- il Dirigente di ogni A.T. determinerà, con atto da affiggere all'albo dell'Ufficio entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili, distribuendolo altresì, proporzionalmente agli addetti, tra personale docente (distinto per grado d'istruzione), educativo e A.T.A. (distinto per profilo professionale). La saturazione dell'aliquota complessiva del 3%, assegnata a ciascuna provincia, può essere garantita anche compensando aree professionali ed ordini di scuola in cui si registra scarsità di richiesta, con una ridistribuzione, proporzionale alle quote iniziali, dei permessi tra il personale appartenente a profili ove si manifesti una domanda insoddisfatta. Si precisa che dopo aver operato le citate compensazioni tra categorie omogenee di personale, esiste la possibilità di disporre compensazioni tra diverse categorie di personale docente, educativo ed A.T.A.

ART. 3 - TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- la domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, all'A.T. della rispettiva pro-

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II

vincia di servizio entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.

- ogni A.T. (l'U.S.R. per i docenti di religione cattolica[1]) formerà, entro il 5 dicembre di ogni anno del triennio oggetto del presente accordo, più graduatorie distinte a seconda delle tipologie di personale, di cui al punto "determinazione del contingente", secondo il seguente ordine di priorità:
  1. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
  2. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, i corsi di riconversione professionale, i corsi per il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) e quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
  3. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria;
  4. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, compreso il dottorato di ricerca;
  5. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, di pari grado di quello già posseduto.
  6. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche certificate secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento;

- ove il contingente dei posti si riveli incapiente sarà attribuita con priorità (entro ciascuna categoria dalla numero 1 alla numero 6) al personale di ruolo; nel caso in cui l'incapienza imponga il sacrificio di alcune posizioni omogenee (personale di ruolo versus personale di ruolo, supplente versus supplente) varrà la maggiore anzianità di ruolo\servizio e in ulteriore subordine la minore età;
- all'interno di ogni categoria (da 1 a 6) prevalgono i richiedenti che hanno diritto alla conferma. Pertanto, in ogni singola fascia saranno collocati prioritariamente i richiedenti che hanno diritto alla conferma, successivamente il personale a tempo indeterminato e in subordine il personale a tempo determinato". Si conviene di consentire la fruizione dei permessi per la frequenza di corsi di studio in modalità telematica subordinando l'attribuzione dei permessi all'assoluta mancanza - in ambito regionale - di aspiranti alla frequenza di corsi in presenza. Pertanto, la fruizione dei corsi on-line sarà autorizzata solo se - compiute le prescritte operazione di compensazione in ambito provinciale ed interprovinciale – residuino permessi non utilizzati, né utilizzabili da alcuno;
- i permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta rispetto a tutti i nuovi richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale dei corsi di cui sopra;

[1] in quanto titolari in ambito diocesano che in alcuni casi comprende province anche di regioni diverse

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951- CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II

- oltre il numero di anni pari alla durata legale del corso, i permessi sono rinnovabili per un periodo analogo, solamente dopo aver soddisfatto tutte le richieste per qualsiasi tipologia di corso;
- I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dai relativi Dirigenti Scolastici entro il 31 dicembre di ogni anno del triennio di validità del presente accordo.
- La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. 395/88, i seguenti dati:
  1. nome e cognome, luogo e data di nascita;
  2. motivo di richiesta dei permessi (con specificazione dei corsi di studio che si i tendono frequentare);
  3. prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare;
  4. ordine e gradi di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
  5. anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato con esclusione dell'anno scolastico in corso all'atto della presentazione dell'istanza; per il personale a tempo determinato, estremi del contratto stipulato e indicazione del numero di anni scolastici di insegnamento con rapporto di lavoro instaurato (fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al termine dell'anno scolastico) con atto dell'A.T. o del Dirigente Scolastico;
  6. l'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio;
  7. indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio di cui sopra, ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.
  8. La dichiarazione di iscrizione al corso di studio con l'indicazione della data e ente presso cui si risulti iscritti al corso per cui si chiede la concessione dei permessi studio;
  9. per le istanze di permessi da concedere al personale per la frequenza a corsi per i quali è in fase di perfezionamento l'iscrizione nelle more delle procedure di selezione per l'ammissione agli stessi (es. partecipazione al T.F.A.) è consentito, nel limite del contingente, a coloro che abbiano presentato istanza di ammissione al corso, presentare la domanda ed essere inseriti con riserva nelle graduatorie. In tal caso nell'istanza andrà dichiarata la preiscrizione/istanza di ammissione al corso per cui è prevista la selezione di ammissione;
     La fruizione dei permessi sarà consentita dalla data di presentazione all'istituto scolastico di servizio di idonea dichiarazione di avvenuta iscrizione/ammissione al corso;
  10. Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione, purché prodotte prima dell'inizio dell'anno solare di riferimento, nel caso che, esaudite positivamente

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951- CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II

tutte le istanze presentate nei termini rimanga disponibile parte dell'aliquota fissata per l'anno medesimo.

ART. 4 - NATURA DEI CORSI LA CUI FREQUENZA PUO' DAR TITOLO A PERMESSI STUDIO E RELATIVE MODALITA' DI CONCESSIONE

- i corsi, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 395/88, come di seguito specificati:
  1. corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della L. 19 dicembre 1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari);
  2. corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
- il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi, tirocini formativi e la preparazione agli esami, non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale;
- allo scopo di consentire l'effettivo esercizio del diritto allo studio il Dirigente scolastico adotta prioritariamente ogni misura organizzativa idonea a sopperire alla temporanea assenza del personale che fruisce dei permessi studio, anche attraverso un'articolazione flessibile dell'orario di insegnamento e dei turni di servizio: ove l'adozione di tali misure non consenta in concreto la fruizione del diritto allo studio, la sostituzione del personale beneficiario dei permessi è attuata utilizzando le ore a disposizione non impiegate nell'attività didattica frontale;
- i permessi sono usufruibili anche nel caso in cui le attività didattiche sono erogate con il sistema della formazione a distanza sempre che, ferma restando la presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e/o agli esami sostenuti, sia possibile per l'ente formativo certificare l'avvenuto collegamento dello studente alla piattaforma telematica durante l'orario di servizio e che le attività didattiche potevano essere frequentate esclusivamente nell'orario in cui il permesso è stato richiesto;
- i permessi studio possono essere fruiti per il raggiungimento della sede in cui si svolge il corso o in cui si deve sostenere l'esame o la tesi. A tal fine il lavoratore dovrà documentare la presenza al corso o il sostenimento dell'esame per cui è stato richiesto il permesso;
- ove non sia possibile sopperire all'assenza del personale beneficiario dei permessi studio con risorse interne all'istituzione scolastica, è consentita – per il tempo strettamente necessario – la sostituzione del predetto personale secondo le norme vigenti;

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II

- nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o dell'esame. I permessi retribuiti, concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, decorrono dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- Il personale con contratto a tempo determinato potrà richiedere l'inclusione del giorno dell'esame nei permessi per il diritto allo studio.

ART. 5 - CERTIFICAZIONE

- la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame, nell'ipotesi assimilata, va presentata al Dirigente scolastico di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l'anno solare (per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione). I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo etc.), dovranno presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso, in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte;
- i titoli di studio posseduti, la qualità di studente, gli esami sostenuti ed ogni altro stato, qualità personale o fatto possono certificati con apposita dichiarazione dell'interessato, ai sensi della normativa vigente;
- il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui agli artt. 15 comma 1 e 19, comma 7 del CCNL del 29 novembre 2007.

ART. 6 – INFORMAZIONE

- annualmente i Dirigenti degli AA.TT. comunicano all'U.S.R. (per la susseguente informazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto) il numero complessivo dei permessi autorizzabili, il numero delle richieste pervenute, distinte per ordine scolastico (per il personale docente) e per profilo professionale (per il personale A.T.A.), la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande. I Dirigenti degli AA.TT. della regione comunicheranno alle istituzioni scolastiche, con apposita circolare e con congruo anticipo, i termini e le modalità previsti dal presente contratto, nonché l'eventuale modello di domanda da utilizzare per ottenere la fruizione dei permessi.

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II

ART. 7 - CONTROVERSIE

- qualora in sede di applicazione del presente contratto insorgano delle controversie le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto, sulla base delle procedure previste dal CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007. Per quello che concerne i reclami e le controversie individuali si applicano le disposizioni contenute negli artt. 65 e 66 del D.L.vo n. 165 30 marzo 2001e nell'art. 135 del citato C.C.N.L. 24.11.2007.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

- il presente contratto ha validità triennale; trova applicazione per i permessi da fruire nel corso degli anni 2022, 2023, 2024 potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

ART. 9) INTERPRETAZIONE AUTENTICA

- qualora insorgano controversie sull'interpretazione del testo del presente accordo, ciascuna delle parti firmatarie può chiedere con richiesta scritta e motivata un incontro da tenersi entro dieci giorni dalla data della richiesta, per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
- l'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del contratto. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche secondo le procedure di cui al precedente art. 6.

ART. 10) NORME TRANSITORIE E FINALI – EFFICACIA

- il presente contratto è inviato all'organo di controllo, per la registrazione.
- Il presente contratto avrà efficacia all'esito della procedura di verifica
- Nelle more del perfezionamento del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni precedentemente contrattate;
- In esito al perfezionamento il presente contratto viene divulgato presso le istituzioni scolastiche e gli AA.TT. della regione, in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di averne conoscenza.

Letto e approvato in data 12 gennaio 2022

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

Per la delegazione di parte pubblica:

- **DIRETTORE GENERALE** Marco Ugo Filisetti *firmato: Marco Ugo Filisetti*
- **DIRIGENTE UFFICIO** II Luca Pasqualini *firmato: Luca Pasqualini*
- **DIRIGENTE UFFICIO** III Luca Galeazzi *firmato: Luca Galeazzi*

Per la delegazione di parte sindacale:

- **Anna Bartolini** (C.I.S.L. Scuola) *firmato: Anna Bartolini*
- **Leonardo Pignoloni (**F.L.C. - C.G.I.L.) *firmato: Leonardo Pignoloni*
- **Antonio Spaziano** (U.I.L. Scuola) *firmato: Antonio Spaziano*
- **Giuseppe Fanesi** (G.I.L.D.A.-UNAMS) *firmato: Giuseppe Fanesi*
- **Paola Martano** (S.N.A.L.S. Scuola) *firmato: Paola Martano*

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951- CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO
PRESSO IL
MINISTERO ISTRUZIONE E MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA

Ufficio III

Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale – Ufficio II - Pec: drma@postacert.istruzione.it

Oggetto: Protocollo nr: 2144 - del 28/01/2022 - AOODRMA - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche CONTRATTO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LA CONCESSIONE, AL PERSONALE SCOLASTICO, DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 3 DEL D.P.R. 395\1988 - ANNI SOLARI 2022, 2023 E 2024. CONTRATTAZIONE.

Si attesta che il decreto n. **2144** del **28/01/2022**, emanato dal Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale – Ufficio II , protocollato da questo Ufficio in data 28/01/2022 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 1712,

ha superato

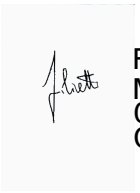
il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. Pertanto, e' stato registrato ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art. 5 Comma 2 , al n. **273**, in data **17/02/2022**.

Data 17/02/2022

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DIREZIONE GENERALE

Si attesta che la presente copia informatica, composta da n. 14 (quattordici) pagine, è conforme all'originale sottoscritto in forma autografa, conservato su supporto informatico in formato immagine agli atti della m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000191.02-03-2022 di questo Ufficio Scolastico Regionale.
Ancona, 2 marzo 2022.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti



Firmato digitalmente da FILISETTI MARCO UGO
C = IT
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE